



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Il patent box nell'ambito delle perdite conseguite per lo sfruttamento di un marchio storico aziendale

Il rimborso Iva richiesto da un soggetto non residente con rappresentante fiscale in Italia

La territorialità delle prestazioni di servizi correlate ad accordi transattivi

Il divieto di compensazione orizzontale nell'ambito del Gruppo Iva

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Regole operative per il trattamento fiscale delle perdite nel contesto della crisi pandemica

La corresponsione degli interessi di mora sull'eccedenza di credito Iva chiesta a rimborso

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La rilevanza dell'oggetto sociale nell'ambito del transfer pricing

Le condizioni per la deducibilità delle spese di regia addebitate dalla società capogruppo

Il *patent box* nell'ambito delle perdite conseguite per lo sfruttamento di un marchio storico aziendale

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 25 maggio 2021, n.374

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'agevolazione *patent box* in caso di perdite legate all'utilizzo di un marchio storico aziendale. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, l'eventuale perdita iniziale derivante dai costi di registrazione, deposito e protezione di marchi storici nei periodi d'imposta antecedenti all'efficacia dell'accordo di *ruling* per il menzionato regime agevolativo, dovrà essere abbattuta dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale. Ne deriva che, conclude l'Amministrazione finanziaria, poiché tali spese sono direttamente connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento degli *IP*, gli effetti positivi dell'opzione vengono rinviati agli esercizi in cui il bene immateriale produrrà reddito per l'impresa.

[torna su](#)

Il rimborso Iva richiesto da un soggetto non residente con rappresentante fiscale in Italia

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 20 maggio 2021, n.359

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, un soggetto Ue che realizza in Italia esclusivamente operazioni attive per le quali il debitore d'imposta è il cessionario/committente, può ottenere il rimborso dell'Iva a credito relativa agli acquisti interni e alle importazioni di beni intestati alla partita Iva estera, pur avendo nominato un rappresentante fiscale in Italia. Infatti, rileva l'Amministrazione finanziaria, la mera nomina di un rappresentante fiscale non è sufficiente a far ritenere che il soggetto estero disponga di una stabile organizzazione in Italia e, pertanto, non preclude al soggetto il rimborso dell'Iva in quanto non residente.

[torna su](#)

La territorialità delle prestazioni di servizi correlate ad accordi transattivi

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 19 maggio 2021, n.356

L'Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, le somme che una società italiana deve ricevere da una società Ue, per rinunciare all'esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa verso la controparte, rappresentano il corrispettivo per l'assunzione di un obbligo di non fare/permettere, inquadrabile fra i c.d. servizi generici e, pertanto, non soggetto a Iva in Italia, ai sensi dell'art.7-ter del Decreto Iva.

[torna su](#)

Regole operative per il trattamento fiscale delle perdite nel contesto della crisi pandemica

Commissione europea – Raccomandazione (UE) del 18 maggio 2021, n.801

La Commissione europea, al fine di arginare gli effetti economici negativi originati dalla pandemia da Covid-19, ha ideato un meccanismo coordinato per il trattamento delle perdite subite dalle imprese negli esercizi fiscali 2020 e 2021, esortando gli Stati membri affinché consentano alle imprese il riporto delle perdite agli esercizi precedenti, i cui utili sono già stati soggetti ad imposizione, al fine di ottenere il rimborso delle imposte già liquidate nei medesimi periodi di imposta. Tuttavia, aggiunge la Commissione, affinché la misura risulti efficace, gli Stati membri dovrebbero limitare il riporto delle perdite alle imprese che non si trovavano già in perdita negli anni precedenti, fissando altresì un tetto massimo, per limitare le ripercussioni sui bilanci nazionali.

[torna su](#)

Il divieto di compensazione orizzontale nell'ambito del Gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 19 maggio 2021, n.355

L'Agenzia delle entrate, in materia di Gruppo Iva, ha chiarito che, il divieto di compensazione orizzontale del debito Iva con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai soggetti partecipanti al Gruppo, disposto dall'art.4, comma 3 del DM 6 aprile 2018, sussiste anche in capo al rappresentante del Gruppo stesso. Inoltre, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, il Gruppo Iva non può essere assimilato alla procedura dell'Iva di gruppo, di cui all'art.73 del Decreto Iva, nell'ambito della quale, la controllante avoca a sé il risultato annuale della procedura, di cui risponde anche in termini di garanzie, in quanto il rappresentante del Gruppo Iva, assume un ruolo ben diverso, restando un mero partecipante al Gruppo.

[torna su](#)

La corresponsione degli interessi di mora sull'ecedenza di credito Iva chiesta a rimborso

Corte di Giustizia – Sentenza del 12 maggio 2021, causa C-844/19

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il rimborso Iva non eseguito entro un termine ragionevole deve dare luogo all'erogazione di interessi nei confronti di chi ha maturato il credito. Infatti, aggiunge la Corte, seppur gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità nello stabilire le modalità attuative di esecuzione dei rimborsi, dette modalità non devono in ogni caso ledere il principio della neutralità fiscale, consentendo al contribuente di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da detta ecedenza di Iva.

[torna su](#)

La rilevanza dell'oggetto sociale nell'ambito del *transfer pricing*

Corte di Cassazione – Ordinanza del 19 maggio 2021, n.13571

La Corte di Cassazione, in materia di prezzi di trasferimento, ha chiarito che, è legittimo il recupero delle maggiori imposte connesse al disconoscimento dei costi assicurativi sostenuti dalla società capogruppo, se detti costi sono estranei all'oggetto sociale, senza che sia necessario, peraltro, che l'Amministrazione finanziaria fornisca prova dell'intento elusivo. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, l'inerenza deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività di impresa, anche solo potenzialmente idoneo alla produzione di reddito imponibile.

[torna su](#)

Le condizioni per la deducibilità delle spese di regia addebitate dalla società capogruppo

Corte di Cassazione – Ordinanza del 10 maggio 2021, n.12268

La Corte di Cassazione, in materia di reddito di impresa, ha chiarito che, in riferimento ai costi per servizi infragruppo, l'onere della prova sull'esistenza e sull'inerenza incombe sempre sulla società che ha ricevuto il servizio, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizio fornite e/o la fatturazione dei corrispettivi. Al contrario, afferma la Suprema Corte, affinché il corrispettivo versato risulti deducibile ai fini delle imposte dirette e l'Iva contestualmente assolta detraibile, occorre che la consociata abbia tratto dal servizio remunerato un'effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it